

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1

Generalità

La raccolta dei funghi nell'ambito del territorio della Comunità Montana del Baldo è consentita nel rispetto della legge regionale n. 19.8.1996 n. 23 e della L.R. 31.1.2012 n. 7 nonché delle disposizioni esecutive di attuazione emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 739 del 2.5.2012 e delle presenti norme.

Art. 2

Titolo per la raccolta

Per titolo per la raccolta si intende la ricevuta di versamento del contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi sotto stabilito.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

Il titolo può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e ha validità su tutto il territorio dei comuni della Comunità Montana del Baldo anche qualora parzialmente ricompresi.

Il titolo annuale ha la validità di un anno solare a decorrere dalla data del versamento del contributo.

I titoli alla raccolta settimanali, mensili e giornalieri hanno validità rispettivamente di giorni 7 di giorni 30 e di giorni 1 dalla data del versamento del contributo.

Il titolo alla raccolta è acquisito mediante versamento sul c.c. postale n. 15697378 intestato alla Comunità Montana del Baldo, nella seguente misura:

permessi giornalieri	€ 7,00
permessi settimanali	€ 13,00
permessi mensili	€ 33,00
permessi ann. residenti	€ 15,00
permessi ann. non resid.	€ 65,00

La Giunta della Comunità Montana può aggiornare la misura del contributo di cui sopra.

La ricevuta del versamento deve essere conservata per tutto il periodo di validità e presentata unitamente ad un documento d'identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

Art. 3

Giornate di raccolta

I possessori del titolo per la raccolta possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

I residenti possono effettuare la raccolta tutti i giorni della settimana.

I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro

familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Anche i possessori di autorizzazioni speciali, di cui all'art. 8 della L.R. 23/96, devono ottemperare alle disposizioni sopra indicate, salvo che per i periodi antecedenti le attività, come meglio individuate nel provvedimento autorizzativo, nei quali la raccolta è consentita tutti i giorni individuati

Art. 4

Limiti di raccolta

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di kg 3, di cui non più di Kg 1 per ciascuna delle specie espressamente elencate nell'art. 3 della L.R. 23/96

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già aventi titolo alla raccolta.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

I titolare di autorizzazione speciale di cui all'art 8 della normativa regionale devono attenersi a quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione

Art. 5

Agevolazioni alla raccolta

Le agevolazioni per i soggetti previsti dall'art. 10 della L.R. 23/96 sono così stabilite:

- Accesso alla raccolta dei funghi epigei in ogni giorno della settimana.

- Raccolta massima di 9 Kg. per giorno di cui non più di 3 Kg. al giorno delle specie indicate all'art. 3 della citata legge.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali

Le autorizzazioni per svolgere la raccolta dei funghi epigei da parte dei soggetti sopra elencati sono rilasciate in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 6 della D.G.R. n. 739 del 2.5.2012

Art. 6

Zone vietate alla raccolta

La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c), per motivi selvicolturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale. La tabellazione è a carico del proprietario. Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale

volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai raccoglitori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti tale divieto.

La tabellazione è a carico del proprietario

Art. 7

Misure sanzionatorie

Per la violazione alla vigente normativa e alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 13 della regionale n. 23/96.

Art. 8

Corsi didattici

La Giunta della Comunità Montana stabilirà il programma dei corsi didattici e delle altre iniziative da attuare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/96.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni valgono le norme stabilite dalla vigente normativa in materia.

--- oOo ---